

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3626

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOREA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2005

—————

Incompatibilità nelle cariche degli enti locali del medico di
base territorialmente competente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina anche il regime delle incompatibilità per gli amministratori locali. L'articolo 66 (*Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere*) statuisce che «La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana». Non viene prevista però alcuna forma di divieto a ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale e provinciale o cariche negli esecutivi degli enti locali per il medico di base della struttura sanitaria territorialmente competente, in tutto o in parte, sull'ambito territoriale dell'ente locale.

Si tratta di una lacuna che è necessario colmare soprattutto alla luce del *metus potestatis* che può esercitarsi laddove il sindaco - od altro amministratore pubblico locale - in ragione dell'altro suo lavoro, a contatto con le esigenze più personali dei cittadini (quelle della salute), si trovi a versare in una situazione di conflitto di interessi: molte delle decisioni amministrative di competenza sua, o della sua giunta, potrebbero subire l'influenza di elementi suscettibili di perturbare l'esercizio della carica. È proprio dell'istituto dell'incompatibilità quello di comportare

l'impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai quali si è stati validamente eletti o di svolgere comunque determinate attività ritenute dal legislatore inconciliabili con il mandato elettorale: per la Corte di cassazione - nella sentenza della prima sezione civile 16 marzo 2002, n. 3902 - l'incompatibilità medesima, «lungi dall'influire sulla validità dell'elezione, impone all'eletto di scegliere, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e l'altra carica con questo incompatibile, là dove si ravvisi l'esigenza di evitare che un soggetto titolare di *munus publicum* cumuli nella sua persona le predette cariche, trovandosi in conflitto di interesse con l'ente siccome portatore di interessi propri o di congiunti che contrastano con quelli della pubblica amministrazione».

È esattamente il caso dei medici di base: la funzione di questi ultimi è, infatti, tale da incidere profondamente sull'attività amministrativa dell'ente: non si comprende, pertanto, il perché della loro esclusione dal pregnante sistema delle incompatibilità previsto dal citato articolo 66 del testo unico. Con il presente disegno di legge si intende rimediare al vuoto normativo denunciato, introducendo il divieto di ricoprire la carica di sindaco, presidente di provincia o di comunità montana, assessore nei suddetti enti o presidente del consiglio comunale o provinciale per il medico competente sul loro territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. La carica di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana, di presidente di provincia, di assessore provinciale, di presidente del consiglio comunale o provinciale è incompatibile con l'ufficio di medico di base, anche se iscritto negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, e con quello di medico inserito nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio ai sensi dell'articolo 19 comma 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. La predetta causa di incompatibilità opera solo laddove l'ambito territoriale di esercizio del predetto ufficio coincide anche solo parzialmente con quello rispettivamente del comune, della comunità montana o della provincia».

